

Verbale di accordo

Bologna, 4 giugno 2009

tra

ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili

e

FILLEA - CGIL della provincia di Bologna

FILCA - CISL della provincia di Bologna

FeNEAL - UIL della provincia di Bologna

Visti

- L'allegato 33 dell'accordo nazionale 18 giugno 2008 di rinnovo del contratto collettivo nazionale che ha introdotto "prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti", consistenti in una prestazione a carico della Cassa Edile e finanziata attraverso uno specifico contributo, volta ad integrare la retribuzione degli apprendisti in caso di sospensione e riduzione di lavoro per eventi meteorologici, in sostituzione della Cassa Integrazione Guadagni non prevista, per legge, per tale categoria di lavoratori;
- Il successivo accordo nazionale 4 dicembre 2008 che ha demandato "la definizione delle [...] attuazioni operative alle parti sociali territoriali";
- Il contratto integrativo provinciale 18 luglio 2006;

tutto ciò premesso,

Si conviene quanto segue

Art. 1

Modalità applicative

Con effetto dagli eventi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2009, i lavoratori apprendisti operai beneficeranno di una prestazione sostitutiva della Cassa Integrazione Guadagni per sospensione e riduzione dell'attività lavorativa causata da eventi meteorologici.

Art. 2

Limiti e condizioni della prestazione

La prestazione in oggetto è dovuta per un massimo di ore pari a quelle di cui all'art. 3 del contratto integrativo provinciale 18 luglio 2006, pari a 200 ore, riferite al singolo apprendista operaio. La prestazione non è dovuta per sospensioni e riduzioni di durata inferiore a 4 ore di lavoro, né per sospensioni e riduzioni originate da eventi diversi da quelli meteorologici.

Art. 3

Misura della prestazione e anticipazione

La prestazione di cui all'art. 1 sarà pari all'ottanta per cento della retribuzione globale dell'apprendista operaio, e comunque entro il massimale annuo integrabile di legge previsto in edilizia per eventi meteorologici, in favore della



WP



WB

generalità dei lavoratori.

L'impresa provvederà ad anticipare per conto della Cassa Edile la prestazione di cui all'art. 1, entro i limiti quantitativi indicati nell'art. 2, con la retribuzione riferita al periodo in cui si sono verificati gli eventi meteorologici. La sospensione e/o riduzione di lavoro dovrà altresì risultare dalle denunce mensili alla Cassa Edile.

In analogia a quanto previsto dall'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la generalità dei dipendenti, qualora l'integrazione salariale richiesta per il personale non apprendista non venga accolta dalla competente sede dell'INPS o venga accolta solo in parte, l'impresa procederà al conguaglio delle somme anticipate all'apprendista operaio sulle spettanze allo stesso dovute a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto indicato al comma 3 dell'art. 2 della L. 6 agosto 1975, n. 427.

L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro con l'apprendista operaio prima dell'autorizzazione dell'Istituto. In tal caso l'impresa dovrà segnalare alla Cassa Edile il recupero dell'anticipazione e la prestazione verrà erogata direttamente dalla Cassa medesima all'apprendista operaio successivamente all'autorizzazione dell'INPS, che l'impresa sarà comunque tenuta a far pervenire alla Cassa Edile entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 4

Rimborso della prestazione anticipata dalle imprese

La Cassa Edile rimborserà alle imprese la prestazione di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

- L'apprendista per cui si domanda il rimborso deve risultare iscritto alla Cassa Edile;
- Le ore di sospensione e di riduzione di lavoro devono risultare dalle denunce mensili dei lavoratori;
- L'impresa, al momento del rimborso, deve risultare regolare con il versamento dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile;
- L'impresa deve far pervenire alla Cassa Edile l'autorizzazione di integrazione salariale ricevuta dall'INPS entro 30 giorni dal ricevimento, in allegato ad apposita domanda di rimborso.

Art. 5

Contributo aggiuntivo apprendisti

L'impresa che impiega apprendisti operai, con decorrenza 1 gennaio 2009, è tenuta al versamento alla Cassa Edile di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione agli stessi erogata. Fino al 31 dicembre 2009, con la finalità di garantire la continuità nell'erogazione della prestazione, la CME è autorizzata ad utilizzare le riserve APES in caso di incapienza del fondo finanziato dal contributo di cui al presente articolo ed in attesa di verificare la consistenza su base annua del medesimo.

Art. 6

Imprese con solo personale apprendista

Nell'ipotesi che l'impresa abbia alle proprie dipendenze solo personale apprendista, la stessa dovrà far pervenire alla Cassa Edile la domanda di rimborso della prestazione entro il termine previsto per la presentazione della denuncia

mensile dei lavoratori occupati riferita al mese in cui si è verificata la sospensione/riduzione di lavoro, allegando alla stessa idonea documentazione comprovante l'evento meteorologico (bollettini meteo dell'ARPA e/o di altri enti abilitati) utilizzata dall'INPS per valutare le richieste di propria competenza.

Art. 7

Disposizioni finali

La Cassa Edile potrà stipulare apposite convenzioni con l'INPS di Bologna al fine di ottenere dall'Istituto i dati meteorologici dallo stesso utilizzati per l'approvazione delle domande di integrazione salariale, ciò al fine di permettere di valutare la sussistenza delle condizioni necessarie all'erogazione del rimborso di cui al precedente articolo 3 per le imprese di cui all'art. 5. Tale documentazione sarà resa disponibile alle imprese che presenteranno le domande di rimborso per la prestazione di cui al presente accordo.

Le Parti condividono l'opportunità di procedere ad una armonizzazione, a livello provinciale, delle prestazioni a favore degli apprendisti operai per sospensioni e riduzioni di lavoro collegate ad eventi meteorologici e mancanza di lavoro anche facendo ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni "in deroga" sulla base dell'accordo regionale. A tal fine e per una valutazione sui contenuti del presente accordo, le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, 4 giugno 2009

ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili



FILLEA - CGIL della provincia di Bologna



FILCA - CISL della provincia di Bologna



FeNEAL - UIL della provincia di Bologna

